

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

Doc. IV
n. 218

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

ALFREDO BARGI

per i reati di cui agli articoli 20, lettera c), della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e 1-sexies, della legge 8 agosto 1985, n. 431 (interventi edilizi in zona sottoposta a vincolo ed in assenza di concessione edilizia; opere edilizie in zona assoggettata a vincolo di immodificabilità assoluta)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(CONSO)

Il 22 settembre 1993

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Roma, 22 settembre 1993

Per il tramite del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, il Procuratore della Repubblica legittimato alle indagini mi ha inviato l'allegata richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti del Parlamentare sopra indicato.

Per le iniziative di competenza, trasmetto pertanto la predetta richiesta con il fascicolo contenente gli atti del relativo procedimento.

Il Ministro
(F.to CONSO)

Al Presidente del Senato della Repubblica

ROMA

Napoli, 15 settembre 1993

Il senatore Alfredo Bargi è persona sottoposta alle indagini preliminari per i seguenti reati:

a) reato p. e p. dall'articolo 20 lettera «C» legge 20 febbraio 1985 per aver, in concorso con Ciccarelli Raffaella, eseguito opere in zona sottoposta a vincolo ai sensi delle leggi n. 431/85 e 1497/39, ed in assenza della prescritta concessione edilizia, su manufatto su tre livelli, realizzando un'unica unità immobiliare delle preesistenti distinte quattro unità, nonché modifi-

cando i prospetti esterni, in particolare eseguivano:

1) al primo livello:

accorpamento alla superficie utile dell'appartamento di ballatoio di mq. 3,50 ottenuto previa traslazione del relativo muro sul ciglio del ballatoio;

ampliamento di mq. 10 realizzato tramite abbattimento di muro in tufo posto a confine della proprietà ed annessione della superficie precedente occupata da terrapieno posto tra muro demolito e quello di fondazione dell'edificio;

realizzazione di scalinata in c.a. e muratura all'interno del predetto ampliamento;

apertura vano porta sul parapetto esterno di 0,90 x h. 2,40;

2) al secondo livello:

demolizione di preesistente solaio intermedio, realizzazione di nuovo solaio improntato a quota superiore al preesistente in ragione di m. 1,00 circa determinante aumento di superficie di mq. 50;

chiusura, mediante tompagnatura, di 4 finestre nei prospetti esterni;

trasformazione di vani finestre in vani di accesso di lastrico solare;

3) al terzo livello:

trasformazione di vano finestra esterna in vano di accesso a balcone.

b) del reato p. e p. dall'articolo 1-sexies legge 431/85 per aver dato corso alle opere di cui al capo A) in zona assoggettata a vincolo paesistico di immutabilità assoluta posto con la misura di salvaguardia prevista dall'articolo 1 quinquies della citata legge Galasso, non essendo stato ancora adottato da parte della Regione Campania ed in via sostitutiva dal Ministero BB.AA. il piano paesistico o il piano urbanistico territoriale e comunque in assenza del decreto sindacale prescritto ex articolo 7 legge 1437/39 e decreto del Presidente della Repubblica 616/77 articolo 82.

Fatto accertato in Napoli il 5 luglio 1993 alla via Calata Ponticello a Marechiaro.

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FATTO

In data 5 luglio 1993 i Vigili Urbani dell'Unità Operativa dell'antiabusivismo edilizio, avendo riscontrato l'esecuzione delle opere edilizie in assenza di concessione ed in area vincolata ex legge 431/85 e legge 1497/39, sottoponevano il manufatto sito in Napoli, alla via Ponticello a Marechiaro, a sequestro giudiziario preventivo (cfr. allegato n. 1) ai sensi dell'articolo 321 codice di procedura penale inviando comunicazione di reato a carico dei proprietari dello immobile Bargi Alfredo e Ciccarelli Raffaella (cfr. allegato n. 4), i cui nominativi venivano iscritti il 7 luglio 1993 nel modulo 22, in qualità di indagati.

Il Giudice per le indagini preliminari presso la Pretura Circondariale di Napoli, emetteva successivamente, su istanza del Pubblico Ministero, decreto di sequestro preventivo del manufatto sussistendo il pericolo che la libera disponibilità dello stesso potesse consentire l'aggravamento dei reati emergenti dal verbale di sequestro della P.G., attraverso la esecuzione ed il completamento delle opere edilizie (cfr. allegato n. 2 e n. 3).

DIRITTO

Sussistono elementi per ritenere che siano stati commessi i reati indicati e comunque che sia utile la prosecuzione delle indagini per il loro accertamento.

In particolare, quanto al reato di cui all'articolo 20 lettera «C» legge 47/85, premesso che la norma sanziona l'esecuzione di opere edilizie di trasformazione del territorio eseguite in zona vincolata ex legibus 431/85 e 1497/39 in assenza della concessione edilizia prescritta, si osserva che fra le condotte punite sono ricomprese anche l'esecuzione, in assenza di concessione edilizia, di opere di ristrutturazione edilizia comprendenti, ai sensi dell'articolo 31, 1° comma lettera d) legge 457/78, gli interventi che possono condurre ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, quali il ripristino e sostituzione di elementi costitutivi dell'edi-

ficio, l'eliminazione, la modifica o l'inserimento di nuovi impianti o elementi.

Sono inoltre riconducibili al regime delle ristrutturazioni le opere interne su immobili soggetti a vincoli artistici, storici, paesistici (ex legge 1497/39).

Nel caso di specie sono in corso su immobile in zona vincolata ex legge 1497/39 opere edilizie che considerate nel loro complesso danno vita ad un intervento di ristrutturazione edilizia.

Ed invero, si può rilevare (cfr. allegato n. 5 e 6) che non vi è conformità tra le opere in corso di realizzazione e le opere per le quali si è attivata la procedura ex articolo 26 legge 47/85.

Inoltre le opere in corso di realizzazione appaiono in contrasto con la strumentazione urbanistica del Comune di Napoli vigente nella zona, essendo ivi consentiti, ex articolo 8 norme di attuazione del Piano regolatore generale esclusivamente interventi di risanamento conservativo che non comportano modifiche o alterazioni alla distribuzione interna (cfr. sub. allegato 5-7 e allegato 8).

Le stesse opere abusive contestate comportano modifiche della sagoma, della costruzione dei progetti esterni dell'edificio ed aumento della superficie utile (cfr. allegato n. 7 - verbale di esito punti n. 1, 2, 3 e 4).

Le opere eseguite che realizzavano un manufatto edilizio diverso dal precedente sono state eseguite su immobile vincolato ex articolo 1 legge 1497/39 (cfr. allegato 4-7), avente particolare pregio storico-architettonico (cfr. allegato n. 9) e non potevano essere giustificate attraverso il ricorso alla procedura di cui all'articolo 26 legge 47/85, necessitavano inoltre per la loro rilevanza, di concessione edilizia.

Per quanto concerne il reato di cui al capo B) si osserva quanto segue: la legge 431/85 sanziona l'inosservanza del divieto imposto dall'articolo 1 quinquies di immodificabilità assoluta dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici nei territori sottoposti a vincoli ambientali.

Nel caso di specie, il territorio nel quale le opere venivano realizzate è sottoposto a

vincolo di immodificabilità assoluta ex articolo 1-*quinqües* legge 431/85 (cfr. allegato n. 7 sub. allegato 4-7) in virtù di misure di salvaguardia previste ed imposte dallo stesso articolo 1-*quinqües* e dai decreti ministeriali 28 marzo 1985 e 21 settembre 1984 in vigore (non essendo stati ancora adottati dalla Regione Campania i prescritti piani paesistici) rivestendo la baia di Marechiaro in Napoli, nella quale trovasi l'edificio di proprietà degli indagati, carattere di bellezza naturale, avente particolare pregio storico-urbanistico (cfr. allegato n. 9).

Di talchè è vietata l'esecuzione di opere edilizie che, come quelle eseguite dagli indagati (apertura ex novo ed allargamento di vani finestre e di vani porta, demolizione di altri vani porte, creazioni di piattabande) comportino alterazione dello stato dei luoghi e dell'aspetto esteriore degli edifici e sfuggono alla classificazione di opere di risanamento, restauro conservativo o di manutenzione.

La legge 431/85, inoltre, per l'esecuzione di opere edilizie di alterazione o trasformazione di edifici in zone o manufatti sottoposti a vincoli ambientali ex legge 1497/39 prescrive l'esperimento della cosiddetta procedura paesistica descritta dall'articolo 82 decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77; in particolare è necessario, il rilascio di nulla osta ex articolo 7 legge 1497/39 da parte dell'autorità competente alla tutela del vincolo ambientale.

Nel caso di specie emerge dagli atti del procedimento che il senatore Bargi ed il concorrente nel reato hanno iniziato le opere su descritte in assenza di qualsivoglia autorizzazione ex articolo 7 legge 1497/39 e senza aver esperito la cennata procedura paesistica (cfr. allegato n. 8).

È appena il caso di osservare che il reato contestato costituisce reato di pericolo presunto, sicchè ai fini della sua configurabilità si prescinde dal danno ambientale prodotto concretamente, ma è sufficiente che sia violato il precetto che impone il rilascio delle autorizzazioni cennate e che sia compiuta qualsivoglia alterazione dello stato dei luoghi, seppur di minima entità.

Tale ultimo assunto trova conferma nella giurisprudenza della Corte costituzionale secondo la quale l'integrità ambientale è un bene unitario, che può risultare compromesso anche da interventi minori, e che pertanto deve essere salvaguardato nella sua interezza.

P.Q.M.

Si richiede al Senato l'autorizzazione a procedere nei confronti dell'onorevole Bargi Alfredo per i reati descritti in epigrafe.

La richiesta autorizzazione consentirà l'espletamento di ulteriori indagini, ed in particolare, consulenza tecnica, che può congiuntamente fornire dati sulla consistenza dell'intervento edilizio realizzato.

Si allegano i seguenti documenti:

- 1) verbale di sequestro giudiziario e comunicazione e notizie di reato;
- 2) richiesta del Pubblico ministero di convalida di sequestro;
- 3) Ordinanza GIP di convalida di sequestro e decreto di sequestro preventivo;
- 4) n. 2 titoli di proprietà dell'immobile;
- 5) delega del Pubblico Ministero e verbale di sopralluogo;
- 6) Comunicazione ex articolo 26 legge 47/85;
- 7) Delega d'indagine del 6 agosto 1993 e verbale d'esito della delega contenente sub-allegati seguenti:
 - 1-7) documentazione catastale;
 - 2-7) certificati di partita;
 - 3-7) copia pratica condono;
 - 4-7) decreto di vincolo ambientale;
 - 5-7) destinazione urbanistica di zona;
 - 6-7) rilievo fotografico;
- 8) Documentazione Soprintendenza BB.AA. relativa all'iter paesistico;
- 9) Documentazione Soprintendenza BB.AA. relativa al valore storico-artistico dell'immobile.

Il Sost. Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Giovanni CONZO)

Il Procuratore della Repubblica
(F.to dott. Gustavo GAMBAROTA)